LA CIRCOLARE DELLA SETTIMANA



N. 14-2015

In evidenza:

 Cassazione Civile, sentenza depositata il 7 aprile 2015 - Commercialisti: responsabilità per appropriazione indebita

Sommario

Legislazione e Prassi

Spesometro: entro oggi il primo invio 2015

Risoluzione 37/E del 10 aprile - In pensione 75 codici tributo

Giurisprudenza

Cassazione Civile, sentenza depositata il 7 aprile 2015 Commercialisti: responsabilità per appropriazione indebita

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata l'8 aprile 2015 - Incertezza normativa. Disapplicazione delle sanzioni

Cassazione Tributaria, sentenza depositata l'8 aprile 2015 - Dichiarazione in ritardo: scatta l'induttivo

Cassazione Civile, sentenza depositata il 9 aprile 2015 - Equitalia. Ipoteca non soggetta a revocatoria

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 10 aprile 2015 - La fatture generiche stoppano la deduzione

Cassazione Civile, sentenza depositata il 10 aprile 2015 -Commercialisti: determinazione del compenso da sindaco

Commenti Fisco

L'utilizzo delle percentuali di ricarico negli accertamenti tributari

La destinazione dell'utile

Termini per chiedere rimborsi fiscali

Finanziamento soci postergato

Cartella per posta: Equitalia deve dimostrare il contenuto della raccomandata

Società estinte e Fisco. Limiti temporali al differimento dell'estinzione

MOSS: entro il 20 Aprile la dichiarazione

Oro da investimento: i requisiti

Finanziamento soci in bilancio

La revisione dei debiti verso soci



Lavoro & Previdenza

ANF e assegno di maternità: i valori definitivi 2015 Unicità della posizione aziendale: le deroghe all'obbligo Licenziamenti: conciliazioni a confronto CU2015: le modalità di rilascio

Società & Bilancio

Terreni e fabbricati: disciplina contabile e fiscale

Fiscal Focus risponde: Spesometro 2015

Scadenze settimana 13.04.2015 - 17.04.2015

Legislazione e prassi



Spesometro: entro oggi il primo invio 2015

La comunicazione telematica dei dati relativi al 2014 deve essere effettuata:

- da parte degli operatori che effettuano la <u>liquidazione mensile Iva</u>, **entro** il 10 aprile 2015;
- gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all'invio dei dati entro il 20 aprile 2015.

Vanno incluse le <u>cessioni di beni e prestazioni di servizi</u> rese e ricevute, **per le** quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura (o comunque certificate da tale documento su richiesta del committente) e le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'IVA;

Per individuare le operazioni da considerare al fine dell'inclusione nella comunicazione, si deve considerare il momento di registrazione dell'operazione sui registri IVA (acquisti, fatture emesse o corrispettivi), oppure, in mancanza, il momento in cui l'operazione è considerata effettuata ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 633/1972, ad esempio la consegna o spedizione per i beni mobili, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ecc

Per commercianti al dettaglio e tour operator niente obbligo sotto i 3.000 euro al netto dell'IVA ed enti pubblici esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, anche per quest'anno. Un provvedimento (n. 44922) del direttore dell'Agenzia, firmato ieri 31 marzo 2015, sospende l'obbligo per enti pubblici e amministrazioni autonome, già esonerati con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013, e concede a dettaglianti e operatori turistici un invio "light", ovvero riservato, come per i due anni precedenti, alle sole fatture di importo pari o superiore al tetto.

IVA



In pensione 75 codici tributo

L'Agenzia delle Entrate continua il suo lavoro nella semplificazione degli adempimenti

a carico dei contribuenti. La Risoluzione n. 37/E pubblicata il venerdì 10 aprile dispone, infatti, la soppressione di ben 75 codici tributo relativi ai modelli di pagamento F24 e F24 Enti Pubblici: a partire dal prossimo 27 aprile non sarà più possibile utilizzarli per compilare i modelli. La Risoluzione con l'elenco completo dei codici tributi soppressi può essere consultata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Normativa e prassi".

Risoluzione 37/E del 10 aprile



Ouotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 08.04.2015

Commercialisti: responsabilità per appropriazione indebita

Il termine di prescrizione per il risarcimento del danno causato dall'appropriazione indebita del commercialista inizia a decorrere da quando il danno è divenuto percepibile dal cliente. È quanto emerge dalla sentenza 7 aprile 2015 n. 6921 della Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile. Il Supremo Collegio ha spiegato che tra il commercialista e il cliente intercorre un rapporto professionale che è equiparabile allo schema del mandato, in virtù del quale il primo è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per la realizzazione del risultato pratico che il secondo si prefigge. Di conseguenza, accanto alla responsabilità contrattuale (con prescrizione decennale), per far valere l'inadempimento di obbligazioni tipicamente inerenti alle funzioni professionali conferite può essere anche chiesto il risarcimento del danno provocato da atti di dissipazione del patrimonio, quali quelli cagionati dall'appropriazione di somme di cui si dispone per ragioni di servizio o comunque riferite a operazioni inesistenti, che integra una violazione da illecito extracontrattuale (con prescrizione quinquennale). Il dies a quo del termine di prescrizione in questione non può decorrere prima della cessazione del rapporto o comunque dell'adempimento dell'obbligo di rendere il conto, a nulla rilevando che l'illecito rimonti a un tempo anteriore; ciò per il fondamentale principio che la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Non è conforme a diritto far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal fatto illecito lesivo anziché dal manifestarsi all'esterno della produzione del danno: vale infatti il principio per cui, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c., inizia a decorrere non già dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (così Cass. n. 12666/2003, n. 9927/2000, n. 3206/1989 e n. 4532/1987).

Cassazione Civile, sentenza depositata il 7 aprile 2015



Quotidiano **Fiscal Focus** Giurisprudenza 09.04.2015

Incertezza normativa. Disapplicazione delle sanzioni

Le sanzioni irrogate dal Fisco non possono essere disapplicate d'ufficio dal giudice neanche quando ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle normativa tributaria. È quanto emerge dalla breve ordinanza n. 7067/15, depositata l'8 aprile, con cui la Cassazione ha ribadito un principio già espresso con la sentenza n. 4031/12: "In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie", si legge nell'ordinanza 7067/15, "il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, cui la violazione si riferisce, sussiste quando la disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito decida d'ufficio l'applicabilità dell'esimente" (cfr. Cass. Sez. 5, n. 4031 del 2012).

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata l'8 aprile 2015



Quotidiano **Fiscal Focus** Giurisprudenza 09.04.2015

Dichiarazione in ritardo: scatta l'induttivo

La presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 37 D.P.R. 633/72, comporta che detta dichiarazione debba ritenersi omessa a tutti gli affetti, con la conseguenza che il contribuente è esposto alla determinazione in via induttiva dell'ammontare imponibile e della relativa aliquota, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio. L'accertamento induttivo, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, può essere fondato dall'Amministrazione finanziaria, non solo su prove documentali, ma anche su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza per ricavarne una valida presunzione ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del decreto IVA e 2727 del codice civile. La presunzione in parola ha il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e produce, di conseguenza, l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria.

È il principio enunciato dalla sentenza 8 aprile 2015 n. 6963 con cui la Corte di Cassazione ha accolto un ricorso dell'Agenzia delle Entrate. (La CTR, secondo la S.C., non ha fatto buongoverno di questo principio quando ha annullato l'accertamento ai fini IVA spiccato nei confronti del titolare di una Ditta individuale per l'anno d'imposta 1996 ritenendo che la determinazione dei ricavi operata in via induttiva non fosse adeguatamente comprovata, atteso che gli indici parametrici, adoperati nella specie, sono del tutto privi di valore probatorio, sul piano presuntivo. Questa affermazione della CTR è stata censurata dai giudici del Palazzaccio).

Cassazione Tributaria, sentenza depositata l'8 aprile 2015



Quotidiano **Fiscal Focus** Giurisprudenza 10.04.2015

Equitalia. Ipoteca non soggetta a revocatoria

Cassazione Civile, sentenza depositata il 9 aprile 2015

L'ipoteca di Equitalia, iscritta a garanzia di un credito previdenziale, non è soggetta a revocatoria fallimentare in quanto non è assimilabile né all'ipoteca volontaria né a quella giudiziale, cioè le uniche figure rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 4, L.fall. È quanto emerge dalla **sentenza** n. 7140/2015, pubblicata il 9 aprile dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte. (I giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso proposto da Equitalia contro il decreto del Tribunale che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dal concessionario per ottenere l'ammissione di un credito per contributi previdenziali, con collocazione ipotecaria, invece ammesso al chirografo. Per il Tribunale, nel caso di crediti previdenziali, l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 era inopponibile, in quanto

revocabile, stante la sua natura non legale bensì giudiziale o a essa assimilabile. La Suprema Corte ha cassato il provvedimento del giudice di merito e provveduto per l'ammissione del credito in questione, con collocazione ipotecaria).

Cassazione Civile, sentenza depositata il 9 aprile 2015



Quotidiano **Fiscal Focus** Giurisprudenza 10.04.2015

La fatture generiche stoppano la deduzione

I costi per le consulenze non sono deducibili dal reddito d'impresa se le fatture, a causa di una generica e predefinita descrizione, non consentono la ricostruzione dei servizi resi. In un'ipotesi siffatta manca la prova certa dell'inerenza dei costi. È quanto emerge dalla sentenza n. 7215/15 pubblica il 10 aprile dalla Sezione Tributaria della Cassazione.

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 10 aprile 2015



Ouotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 10.04.2015

Commercialisti: determinazione del compenso da sindaco

Ove l'entità della retribuzione dei sindaci di società non sia stabilita nell'atto costitutivo né fissata dall'assemblea, il giudice al quale ne venga fatta richiesta ha l'obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Quindi, in mancanza di una delibera assembleare o di indicazioni nello statuto, la misura del compenso del commercialista che ha fatto parte del collegio sindacale della SPA dev'essere stabilita dal giudice tenendo conto dell'importanza dell'opera prestata e del decoro della professione. È quanto emerge dalla sentenza n. 7299/15 della Prima Sezione Civile della Cassazione.

Cassazione Civile, sentenza depositata il 10 aprile 2015



Fiscal Approfondimento n. 13 del 07.04.2015

L'utilizzo delle percentuali di ricarico negli accertamenti tributari

Nelle recenti Sentenze nn. 673 del 16 gennaio 2015 e 4312 del 4 marzo 2015, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi dei limiti entro cui l'Amministrazione Finanziaria può - attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico - ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti sulle merci vendute

Secondo i giudici di legittimità, la scelta del criterio di determinazione della **percentuale di ricarico** deve rispondere a **canoni di coerenza logica e congruità**, essendo consentito il ricorso al criterio della "media aritmetica semplice", in luogo della "media ponderata", soltanto quando risulti l'omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.

Dopo aver ripercorso le regole tecniche che gli operatori dell'Amministrazione Finanziaria sono chiamati a seguire nella determinazione di tali percentuali, distinguendo la **percentuale "media semplice**" da quella **"ponderata**", sposterò l'attenzione sui limiti che la più recente giurisprudenza di legittimità ha individuato con riguardo alla possibilità di utilizzare le stesse, per poi proporre, in via di conclusione, alcune personali considerazioni.

Accertamento e riscossione



Fiscal News n. 115 del 07.04.2015

La destinazione dell'utile

La voce "utile (perdita) dell'esercizio" presente al punto A) IX del passivo dello stato patrimoniale accoglie il risultato netto dell'esercizio, così come risulta dall'ultima voce del conto economico, compresi eventuali acconti su dividendi eventualmente corrisposti ai soci nel corso dell'esercizio (ovviamente nel rispetto delle norme di legge) i quali compariranno quale sottovoce da sommare algebricamente al risultato di esercizio.

In sede di <u>approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 i soci sono tenuti a</u> deliberare anche sulla sua destinazione.

Bilancio e contabilità



Fiscal News n. 116 del 08.04.2015

Termini per chiedere rimborsi fiscali

Il contribuente, quando chiede i rimborsi fiscali, deve rispettare tassativi termini, altrimenti perde il diritto al rimborso, anche se dovuto e legittimo.

È, quindi, importante conoscere con esattezza il momento di decorrenza del termine per richiedere i rimborsi fiscali.

A tal proposito, è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con l'importante sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014.

Contribuenti



Fiscal News n. 117 del 08.04.2015

Finanziamento soci postergato

Nonostante l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, il fenomeno del finanziamento soci è ancora privo di una regolamentazione di legge, sicché si presta a possibili <u>abusi da parte dei soci</u>, i quali sarebbero interessati a configurare gli apporti finanziari come capitale di debito anziché di rischio, sia nella configurazione iniziale del rapporto sia in una fase successiva.

A tutela dei creditori rimane comunque il punto fermo che il finanziamento soci è soggetto al vincolo della postergazione.

Bilancio e contabilità



Fiscal G&S n. 27 del 09.04.2015

Cartella per posta: Equitalia deve dimostrare il contenuto della raccomandata

Se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l'esatto contenuto del plico raccomandato. È quanto si ricava dalla sentenza 11 febbraio 2015 n. 2625 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria.

Il principio in base al quale è stato accolto il ricorso del contribuente



"Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante <u>l'invio diretto</u> di una busta chiusa raccomandata postale, <u>è onere del mittente il plico</u> raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti **solo** la cartolina di ricevimento ed il destinatario **contesti** il contenuto della busta medesima" (vedi, Cass. Trib. n. 18252 del 2013; conforme, Cass. Lav. n. 24031 del 2006). Tale principio non soffre di eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente (concessionario della riscossione), tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente.



Secondo la Suprema Corte il contribuente ha lamentato, a buon diritto, la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 D.P.R. 602/1973, 1335 e 2697 c.c., in quanto, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l'onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando questo il sia concessionario della riscossione.

Accertamento e riscossione



Società estinte e Fisco. Limiti temporali al differimento dell'estinzione

Le nuove disposizioni non valgono per il passato

Il comma 4 dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. decreto Semplificazioni) non ha efficacia retroattiva; pertanto, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., (differimento operante nei soli confronti dell'Amministrazione Finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).

Enunciando questo principio di diritto la Corte di Cassazione (sentenza n. 6743 del 2 aprile 2015) ha sconfessato l'interpretazione fornita in occasione di Telefisco 2015 dall'Agenzia delle Entrate circa l'efficacia temporale delle nuove disposizioni in materia di società estinte.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/14 ha efficacia retroattiva, quindi può benissimo applicarsi alle attività di controllo fiscale riferite a società già cancellate dal Registro alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (ossia 13.12.2014).

Ma la Suprema Corte ha preso le distanze da tale assunto: contrariamente a quanto ritiene l'A.E., la norma in questione opera su un piano sostanziale e non "procedurale", secondo gli ermellini; cioè non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o riscossione. Dunque, soltanto per le società che abbiano fatto richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese dal 13 dicembre 2014 o successivamente, il comma 4 dell'articolo 28 posticipa l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali) di cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo, nel senso che l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la "validità" e l'"efficacia" sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi. "Il differimento degli effetti dell'estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l'eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l'estinzione" (cfr. Cass. n. 6743/2015).

Accertamento e riscossione



Fiscal News n. 118 del 09.04.2015

MOSS: entro il 20 Aprile la dichiarazione

Approvato Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2008/8/CE. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del ministro dell'Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato un Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2008/8/CE che modifica la

Direttiva 2006/112/CE, con il quale si interviene sui criteri di determinazione del luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta. Viene così stabilito che l'IVA su tali servizi è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Si completa in tal modo il quadro per l'applicazione delle nuove norme, dopo il comunicato del 17.06.2014, con cui l'Amministrazione Finanziaria aveva reso noto le modalità di funzionamento del mini sportello unico, e il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014 con cui sono state fornite le istruzioni operative per l'adesione al regime speciale denominato "Mini One Stop Shop" (MOSS) a partire dal 1° ottobre 2014, che consente agli operatori di assolvere l'IVA nello Stato in cui sono stabiliti, senza doversi identificare nei vari Paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti.

Con il comunicato stampa del 27.03.2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 1° aprile 2015, sono disponibili per gli operatori nazionali e quelli Extra Ue registrati al Portale Moss le funzionalità operative per la trasmissione della Dichiarazione IVA, da eseguirsi a partire dal 1º giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese.

Pertanto, con riferimento al primo trimestre 2015, tale adempimento va eseguito dal 1° al 20 aprile. Nei medesimi termini, dovrà essere eseguito il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

lva



Fiscal News n. 119 del 09.04.2015

Oro da investimento: i requisiti

Il commercio di oro è disciplinato da un'apposita normativa intitolata "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998" emanata con Legge 17.01.2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.01.2000".

Il presente scritto intende concentrarsi sulla nozione di oro da investimento, dato che presenta alcuni aspetti che meritano approfondimento.

Imposte dirette



Fiscal News n. 120 del 10.04.2015

Finanziamento soci in bilancio

I versamenti a titolo di finanziamento corrispondono alle somme date dai soci per i quali la società ha obbligo di restituzione.

Si tratta di <u>capitali di credito che devono trovare collocazione in bilancio tra le</u> passività.

L'elemento discriminante per tale operazione va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

Proprio per tale motivo per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto.

Bilancio e contabilità



Fiscal News n. 121 del 10.04.2015

La revisione dei debiti verso soci

Nella voce "debiti verso soci per finanziamenti" devono essere iscritti i debiti contratti con i soci a titolo di finanziamento.

L'OIC 28 tratta dei criteri utili ad individuare la natura dei versamenti che i soci decidono di effettuare, anche senza arrivare ad un formale aumento del capitale sociale.

Al riguardo si fa presente che i versamenti a titolo di finanziamento sono classificati tra le passività [(lett. D), punto 3) "debiti verso soci per finanziamenti"] e non nel patrimonio netto.

Nella <u>fase di revisione del bilancio</u> per tale voce è, quindi, necessario fare particolare attenzione.

Bilancio e contabilità



Lavoro e previdenza n. 64 del 07.04.2015

ANF e assegno di maternità: i valori definitivi 2015

L'INPS, con la Circolare n. 64 del 30 marzo 2015, ha recepito il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – pubblicato il 25 marzo 2015 sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 – che rivaluta le prestazioni assistenziali dei Comuni a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate.

In particolare, il suddetto comunicato stabilisce che per l'anno 2015:

- √ l'assegno di maternità del Comune ammonta a 338,89 euro mensili (nel 2014 erano 338,21 euro mensili);
- ✓ <u>l'assegno al nucleo familiare</u> composto da cittadini italiani o comunitari residenti in Italia con tre o più figli minori, è pari a 141,30 euro (nel 2014 erano 141,02 euro mensili).

Tuttavia, per poter usufruire di tali prestazioni occorre rispettare i seguenti limiti ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):

- √ 8.555,99 euro (assegno al nucleo familiare);
- 16.954,95 euro (assegno di maternità).

Gli importi menzionati si riferiscono a un nucleo familiare standard (composto cioè da cinque persone, di cui almeno tre minorenni). Mentre per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza stabilita dal D.Lgs. n. 109/1998.

INPS, Circolare n. 64 del 30 marzo 2015



Lavoro e previdenza n. 65 del 08.04.2015

Unicità della posizione aziendale: le deroghe all'obbligo

A seguito dell'operatività dell'obbligo di unicità della posizione contributiva aziendale dal 31 marzo 2015, l'INPS avverte di ammettere, momentaneamente e sino a nuove disposizioni, la sussistenza di più matricole riferite al medesimo datore di lavoro nel caso di aziende di grandi dimensioni per le quali le attività finalizzate a favorire l'unificazione della posizione contributiva possono comportare interventi di adeguamento dei sistemi informativi aziendali e dell'organizzazione interna di impatto particolarmente significativo.

In particolare, stiamo parlando di:

- datori di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi;
- u datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;
- → imprese armatoriali;
- imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;
- agenzie di somministrazione di lavoro, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell'impresa.

INPS, Circolare n. 65 del 2 aprile 2015





Lavoro e previdenza n. 66 del 09.04.2015

Licenziamenti: conciliazioni a confronto

Il D.Lgs. n. 23/2015 all'art. 6, co. 1-3 ha introdotto nuova conciliazione (c.d. "offerta di conciliazione") in caso di licenziamenti di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 mediante il nuovo contratto a tutele crescenti. La nuova conciliazione, che prende il posto del c.d. "Rito Fornero" (art. 1, co. 48-68 della L. n. 92/2012), è facoltativa e consente un notevole risparmio sulle spese processuali. Le differenze rispetto alla conciliazione obbligatoria prevista dalla Fornero sono numerose: a partire dall'ambito soggettivo - che ora si applica in tutti i casi di licenziamento (prima era rivolta solo ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo) - fino ad arrivare alle sedi di svolgimento, ora esperibili non solo presso le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), ma anche nelle commissioni sindacali ed enti di certificazione.

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA VS CONCLIAZIONE OBBLIGATORIA			
Le differenze -			
	Jobs Act	Riforma Fornero	
	- Conciliazione facoltativa -	- Conciliazione obbligatoria -	
CAMPO DI APPLICAZIONE	Si applica ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 licenziati per qualsiasi motivo. Non rileva il numero dei dipendenti.	Si applica ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 licenziati per giustificato motivo. Ad essere interessate sono solo le imprese con più di 15 dipendenti.	
SEDE DI SVOLGIMENTO	DTL, commissioni sindacali ed enti di certificazione	DTL	
AVVIO DELLA PROCEDURA	Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva	In caso di licenziamento, vi è l'obbligo di avviare la procedura conciliazione.	
GLI ESITI	Accettazione o rifiuto. L'esito della conciliazione dovrà essere comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto	Accordo o licenziamento	

	Una mensilità della	
	retribuzione di	
	riferimento per il	Fruizione dell'ASpI in
	calcolo del TFR per	caso di risoluzione
INCENTIVI ECONOMICI	ogni anno di servizio, in	consensuale del
	misura comunque non	rapporto di lavoro
	inferiore a 2 e non	rapporto di tavoro
	superiore a 18	
	mensilità.	

Art. 6, co. 1-3 del D.Lgs. n. 23/2015



Lavoro e previdenza n. 67 del 10.04.2015

CU2015: le modalità di rilascio

Per venire incontro ai cittadini appartenenti alle categorie protette, e ridurre i disagi causati dall'introduzione a decorrere dal 2013 del canale telematico, l'INPS ha indicato, come di consueto, i diversi canali a disposizione dell'utenza per ottenere la **Certificazione Unica 2015**.

A tal fine, l'utente ha a disposizione le seguenti tre modalità:

- 1. cliccare sul banner "Certificazione Unica 2015", pubblicato con evidenza nella home page;
- 2. accedere al menu "Servizi per il cittadino" -> "(PIN)" -> "Certificazione Unica 2015";
- 3. dal menu accedere all'Elenco di tutti i servizi" e cliccare su "Certificazione Unica 2015".

Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica **CEC_PAC**, noto all'Istituto, <u>la Certificazione Unica 2015 viene comunque recapitata alla casella PEC corrispondente.</u>

Inoltre, qualora gli utenti riscontrino particolari difficoltà ad entrare in possesso della Certificazione Unica in maniera telematica (si pensi ad esempio ai pensionati), l'INPS ha messo a disposizione degli utenti dei canali di accesso alternativi, che illustriamo di seguito:

- 1. Strutture territoriali dell'INPS;
- 2. Postazioni informatiche self service presso le Sedi INPS;
- 3. Posta elettronica certificata;
- 4. Patronati, CAF o professionisti abilitati all'assistenza fiscale;
- 5. Comuni ed altre Pubbliche Amministrazioni abilitate;
- 6. Sportelli mobile per utenti over 85 titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione;
- 7. Pensionati all'estero (chiamando ai n. 0039-06.59058000 oppure 0039-06.59053123);

Spedizione della CU2015 al domicilio del titolare.

INPS, Circolare n. 71 dell'8 aprile 2015



Fisco e Contabilità n. 14 del 08.04.2015

Terreni e fabbricati: disciplina contabile e fiscale

In merito ai terreni e ai fabbricati, una delle novità di quest'anno riguarda la necessità di scorporare sempre il valore del terreno dal fabbricato: questa precisazione potrebbe avere effetti rilevanti non solo sul bilancio ma anche ai fini fiscali.

La nuova formulazione del principio contabile OIC n.16 prevede infatti che il valore del terreno debba essere sempre distinto da quello dei fabbricati, in quanto non ammortizzabile.

Tuttavia, ai fini della determinazione del valore del terreno non possono assumere rilevanza i criteri fissati dal legislatore fiscale. Non è possibile, quindi, individuare il valore del terreno applicando la percentuale del 20% (o del 30% nel caso dei fabbricati industriali).

Il nuovo principio contabile, invece, fa riferimento ad una stima oggettiva, che può emergere solo da un'apposita perizia, la quale può anche essere interna. Ben potrebbe, quindi, il valore individuato ai fini civilistici, essere diverso da quello risultante dall'applicazione delle disposizioni fiscali.

In questo caso è necessario ricordare che:

- nel caso in cui il valore del terreno rilevante ai fini contabili sia maggiore del valore determinato secondo le percentuali forfettarie del fisco, assumerà rilievo fiscale il valore esposto in bilancio;
- nel caso in cui il valore del terreno rilevante ai fini contabile sia inferiore a quello determinato con le percentuali forfettarie, assumeranno rilevanza fiscale esclusivamente queste ultime.

Bilancio e contabilità

Fiscal Focus risponde: Spesometro 2015



Esperto Risponde n. 13 del 07.04.2015

Spesometro e fattura PA

... ? I comuni devono presentare lo Spesometro?

... Con Provvedimento n. 128483 del 05 novembre 2013, l'Agenzia Entrate aveva apportato modifiche sostanziali al Provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013, in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva. In particolare, il punto 2.2 del citato provvedimento era stato soppresso.

L'ambito soggettivo dell'adempimento veniva sostanzialmente rivisto: infatti, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, venivano esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di cui al Provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sarebbero stati obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica, di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi.

Il recentissimo Provvedimento del 31.03.2015 stabilisce, tuttavia, modificando quello del 5 novembre 2013, che le Amministrazioni Pubbliche (art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009) e le Amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2014.

Ciò per non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici già impegnati ad adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per via dei nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica PA e di split payment.

Dunque, in un'ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, il provvedimento prevede, in modifica del provvedimento del 5 novembre 2013, che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno 2014.



Esperto Risponde n. 13 del 07.04.2015

L'ex minimo è tenuto ad inviare la comunicazione?

...? Un lavoratore autonomo con volume d'affari inferiore a 25.000 euro, fuoriuscito dal regime dei minimi, è tenuto alla presentazione dello Spesometro?

.... Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185825, del 22 novembre 2011, è stato precisato che, i soggetti che applicano il regime agevolato "super-semplificato", di cui all'art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011, sono tenuti a inviare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, prevista dall'art. 21 del D.L. 78/2010 (paragrafo 5.2, lettera i).

Il contribuente è, pertanto, tenuto a ottemperare all'adempimento in questione se è fuoriuscito dal regime dal 1° gennaio 2014.





Esperto Risponde n. 13 del 07.04.2015

Mancato invio dello Spesometro

...? Un contribuente che non provvede all'invio entro il 20.04.2015 del c.d. Spesometro, a quali sanzioni va incontro e, soprattutto, è possibile effettuare il ravvedimento e con quali modalità (codice tributo sanzione, importi, e termini)?

.... L'omesso invio o l'invio con dati incompleti o inesatti fa scattare una sanzione da euro 258 a euro 2.065 (art. 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471). È possibile ravvedere tale importo pagando, oltre agli interessi calcolati al tasso legale, anche le sanzioni ad 1/10 del minimo, qualora l'invio venga effettuato entro 30 giorni, o ad 1/8 oltre i 30 giorni.

Il codice tributo per il pagamento della sanzione è 8911.



Esperto Risponde n. 13 del 07.04.2015

Il condominio senza Partita IVA è esonerato

... ? Un amministratore di un condominio con codice fiscale, ma non dotato di Partita Iva, è tenuto ad inviare lo Spesometro per le fatture ricevute?

... Si conferma che sono tenuti ad inviare lo Spesometro, esclusivamente, i soggetti passivi IVA che, nel periodo di riferimento, abbiano posto in essere operazioni attive e passive rilevanti ai fini del tributo; qualora il condominio non sia dotato di Partita Iva, ma solo di codice fiscale, non sarà pertanto soggetto ad alcun obbligo comunicativo.



Esperto Risponde n. 13 del 07.04.2015

Commercianti al minuto esonerati dagli obblighi ordinari, anche per il 2014

... ? Come devono comportarsi i commercianti al minuto dall'01.01.2014?

... I commercianti al minuto, che a richiesta del cliente emettono fattura e che annotano l'importo unitamente ai corrispettivi giornalieri (art. 24, comma 2 del D.P.R. 633/72), devono presentare lo Spesometro ma possono godere anche per il 2014 della soglia dei 3.600 euro, di cui hanno fruito nel 2013.

Con Provvedimento del 31.03.2015, l'Agenzia ha previsto tale agevolazione anche per il 2014.

In sostanza, dettaglianti, ristoratori e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2014.

Una semplificazione che, ponendosi in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (Provvedimento del 2 agosto 2013), tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore.

Scadenze dal 13.04.2015 al 17.04.2015

Mercoledì 15 Aprile

- IVA FATTURAZIONE DIFFERITA Emissione e registrazione della fattura
- IVA Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi
- ∠ ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Registrazioni contabili

Giovedì 16 aprile

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute

SOSTITUTI D'IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte

- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.
- Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.



- Versamento addizionali regionale e comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- ☐ IMPOSTE SUI REDDITI Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)
- BANCHE E POSTE ITALIANE Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri deducibili)
- 」 IMPRESE DI ASSICURAZIONE Versamento ritenute
- ☑ IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Versamento
- ☑ RISPARMIO AMMINISTRATO Versamento imposta sostitutiva
- 2 RISPARMIO GESTITO Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato)
- CONTO UNICO Versamento imposta sostitutiva
- ☑ IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO Versamento
- 24 ENTI E ORGANISMI PUBBLICI CHE CORRISPONDONO PENSIONI Versamento rata canone RAI
- IVA Liquidazione e versamento mensile
- צ IVA Versamento mensile (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità)
- ☑ IVA ANNUALE Versamento rateale
- SCISSIONE PAGAMENTI − Versamento Iva PA
- ≥ SOCIETA' DI CAPITALI Versamento ritenute su dividendi
- 2 ENTI PUBBLICI Ravvedimento Omessi versamenti di imposte e ritenute
- 2 CONTRIBUENTI Ravvedimento Omessi versamenti di imposte e ritenute
- 凶 IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) Versamento

